



COMUNE DI MASSA E COZZILE

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER

L'APERTURA E LA

GESTIONE DI SALA

GIOCHI



Art. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i. nonché il relativo regolamento di attuazione;
- DPR 447/1998: Il regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi così come modificato dal D.P.R. 440/2000;
- SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati come attività esclusiva o prevalente all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici, di svago e similari;
- GIOCHI LECITI: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall'art. 110 del TULPS e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia, escluse le forme di intrattenimento e svago effettuate mediante la messa a disposizione di personal computer;
- AREE SEPARATE: ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 18 gennaio 2007, si intendono per aree separate, specificatamente dedicate, le aree opportunamente delimitate e segnalate anche mediante strutture di tipo mobile, risultanti da planimetria depositata presso l'ufficio comunale competente;
- SORVEGLIABILITA': ai fini della sorvegliabilità dei locali di sala da gioco si applicano le disposizioni di cui al D.M. 564/1992 e s.m.i.;

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente regolamento disciplina, l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.



ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
- c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 447/1998 in materia di Sportello unico delle attività produttive;

Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

- della sicurezza della collettività;
- del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- della quiete della collettività;

I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive e sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR 447/1998 e dal regolamento comunale di organizzazione dello Sportello unico.

ART. 4 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI.

L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi, la variazione dello stato dei luoghi e il subingresso, sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata da presentare allo sportello unico per le attività produttive.

La dichiarazione deve contenere:

- dati anagrafici del richiedente;
- dati dell'impresa;
- dichiarazione relativa al possesso della disponibilità dei locali con indicazioni del relativo titolo;
- dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;



- dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del TULPS, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2007 e s.m.i., del presente regolamento e dalle altre norme vigenti;
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;
- dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di prevenzione incendi;
- possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992 e s.m.i.;
- planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificatamente dedicate di cui all'art. 3 comma 3 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2007, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno inoltre essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
- Planimetria in scala 1:2000 rappresentante l'area interessata dall'attività nel contesto della viabilità pubblica;
- Parere favorevole ARPAT sulla valutazione previsionale di impatto acustico;

La cessazione dell'attività di sala giochi è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

ART. 5 – REQUISITI.

In ogni caso i locali che si intendono destinare ad attività di intrattenimento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) destinazione d'uso compatibile;
- b) possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica;
- c) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme e rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi;
- d) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al DM 564/1992;

ART. 6 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'



L'ingresso e la permanenza nelle aree separate specificatamente dedicate per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS è vietata ai minori di età. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree.

E' obbligatoria l'affissione presso il locale , in luogo ben visibile al pubblico, della tabella dei giochi proibiti , del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.

L'orario di apertura delle sale giochi è disciplinato da ordinanza sindacale specifica.

I giochi installati devono rispondere ai requisiti , alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del TULPS, dal decreto del ministero dell'economia e delle Finanza 18.01.2007 e s.m.i., del presente regolamento e dalle altre norme vigenti.

ART. 7 – INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI, NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEGLI ESERCIZI DIVERSI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 86 DEL TULPS

Negli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, circoli con somministrazione per soci, alberghi e strutture ricettive) e negli esercizi di raccolta scommesse autorizzati ai sensi art. 88 TULPS, l'installazione degli apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS, è consentita nel rispetto di quanto previsto dai D.M. 27.10.2003 e 18.1.2007 e senza necessità di presentazione di denuncia di inizio attività.

Negli esercizi commerciali e negli esercizi pubblici diversi di cui al 3° comma dell'art. 86 del TULPS, l'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS potrà avvenire solo dopo l'ottenimento da parte del titolare dell'attività della licenza prevista dall'art. 86, comma 3 del TULPS.

Negli esercizi commerciali e negli esercizi pubblici diversi di cui al 3° comma dell'art. 86 del TULPS quali: esercizi di estetica, di acconciatori, artigiani con commercializzazione di loro prodotti in locali adiacenti, internet point, palestre, esercizi di noleggio di autoveicoli, è consentita l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma 6, lettera a) dell'art. 110 del TULPS nell'area puntualmente riservata e delimitata risultante dal calcolo del 2% di quella destinata all'attività prevalente (esclusi i locali destinati a magazzini, laboratori, servizi, ecc.) fino a quella massima di 4 mq. Il quoziente ottenuto è arrotondato per eccesso.



In nessuna tipologia di esercizio è consentita l'installazione degli apparecchi in aree all'esterno dei locali sede dell'attività.

ART. 8 – PROVVEDIMENTI REPRESSIVI.

Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza l'attività di sala giochi viene inibita:

- nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle licenze di pubblica sicurezza di cui all'art. 86;
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della denuncia di inizio attività;
- per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla legge 241/90;
- per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento;

Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

- nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS;
- negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
- con provvedimento del Sindaco in occasioni di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività;

ART. 9 – SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 8 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500 secondo quanto previsto dall'art. 7 bis comma 1 del decreto legislativo 267/2000.

Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica l'art. 17 della legge 689/1981 secondo quanto indicato dal terzo comma dell'art. 7 bis del decreto legislativo 267/2000.

ART. 10 – DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO.



I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia purchè compatibili.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.

Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e la conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.